



COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

Viale Vittoria 14 · 10091 ALPIGNANO (TO) · ITALIA

Tel. 011 966 66 11 · Fax 011 967 47 72

www.comune.alpignano.to.it

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale di Alpignano intende avvalersi della collaborazione professionale di un broker assicurativo, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, per la gestione delle polizze assicurative a tutela dei rischi caratterizzanti l'attività istituzionale del Comune stesso.

Il servizio comprende tutte le attività dirette a tutelare gli interessi del Comune di Alpignano nell'ambito di un rapporto fiduciario e sono riassunte nel seguente elenco:

- gestione di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere;
- esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa;
- individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all'Ente, anche sulla base dei precedenti eventi dannosi;
- studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, economicità, indagini di mercato ecc.;
- monitoraggio costante del programma assicurativo dell'Ente, affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Ente con le modalità e forme dell'azione amministrativa;
- predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze dell'Ente;
- supporto nella redazione dei capitolati tecnici per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute, da recesso contrattuale da parte della compagnia, situazioni di negligenza o fallimento della compagnia assicurativa o da nuove esigenze dell'Ente; i capitolati dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio;
- assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di richiesta, di valutazione delle offerte di assicurazione e di stipula dei contratti assicurativi, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, in capo all'Ente;
- supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra il Comune di Alpignano e le compagnie assicuratrici, attraverso il controllo sull'emissione tempestiva delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto del Comune di Alpignano;

- assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando l'Ente dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto dell'affidamento in questione;
- gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo di copertura assicurativa, e/o già verificatisi precedentemente e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, attraverso idoneo servizio di gestione e liquidazione sinistri, con assistenza settimanale nelle varie fasi di trattazione, controllando l'adempimento delle compagnie agli obblighi loro derivanti dalle polizze, rilevando altresì eventuali ipotesi di "mala gestione"; la gestione dei sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie (es.: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte ecc.), in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini;
- resa di pareri, assistenza e consulenza in materia assicurativa;
- elaborazione di un report almeno quadrimestrale inerente l'andamento dei sinistri pagati, riservati e senza seguito, eventuali franchigie maturate a carico dell'Ente, corredato da valutazioni tecniche ed eventuali proposte migliorative, che il Responsabile della gestione sinistri dovrà presentare agli uffici comunali; il report dovrà contenere sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate) sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- formazione e aggiornamento annuale degli operatori indicati dall'Ente sulle problematiche.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà durata di 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di aggiudicazione del servizio. Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI, la Società sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D.Lgs n. 209/2005.

Alla scadenza l'Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale, stimato congruo per espletare la gara per un nuovo affidamento del servizio.

ART. 3 – COSTI ASSICURATIVI

L'importo dei premi annui pagati dal Comune di Alpignano, per i contratti assicurativi in essere, ammonta ad € 77.300,00 circa.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con le quali sono e/o saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

Saranno a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori e conseguenti all'espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il Comune potrà a carico delle Compagnie di Assicurazione le provvigioni così come risultanti dall'esito della manifestazione di interesse all'esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Alpignano autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie di Assicurazione.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione Comunale l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze., la formulazione di disdette, così come ogni altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici

comunali, né può impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato.

Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Il broker risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Comune di Alpignano provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Il broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazioni debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio dovuto alla Compagnia di Assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il broker aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo contrattuale riferito all'intero periodo di appalto, da costituire mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nei modi e termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La riduzione dell'importo della fideiussione è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 93 del citato Decreto Legislativo. La cauzione dovrà essere "a prima richiesta", prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione Appaltante. L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il broker nell'espletamento del servizio si impegna a:

1. eseguire il servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Alpignano;
2. garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione affidatarie dei contratti assicurativi;
3. mettere a disposizione del Comune di Alpignano ogni documentazione relativa alla gestione nel rapporto assicurativo.

Il Comune di Alpignano si impegna:

1. non stipulare o modificare alcuna polizza assicurativa senza la consulenza del broker;
2. rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze è affidata al broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Alpignano, con le Compagnie di Assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
3. fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare

stipulare, modificare e/o integrare all'Amministrazione comunale; il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modifica delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di questo Comune competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato, derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio richiesto, sarà facoltà del Comune di Alpignano risolvere il contratto, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker.

ART. 11 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Ente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. A questo proposito il broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della R.C. per negligenze od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00.

ART. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente servizio è competente il Foro di Torino.

ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016.